



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 11/10/2022

Numero Registro Dipartimento 78

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12275 DEL 12/10/2022

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott.GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Rilascio parere favorevole nei riguardi idrogeologici e forestali alla Ditta MAIOLO Giuseppe per la “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO, DA DESTINARE A SERVIZIO DI UN’AZIENDA AGRICOLA SITA IN C.DA ACQUAMAMMONE NEL COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE CZ”, ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. _ intervento censito al foglio di mappa n 23 p.lle 109-110-171-172. Protocollo Reg/Cal 242715 del 23.05.2022. Trasformazione di terreni coperti da bosco ad uso diverso da quello forestale.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante *“norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale”*;

la D.G.R. n° 2661 del 21 giugno 1999 recante *“adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”*;

il decreto n° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante *“separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”*;

la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i. di approvazione della struttura organizzativa della Giunta Regionale;

la L.R. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: *“L’Unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali”*;

la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Regionale: ha preso atto «che l’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il “Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, è stata assimilata con l’art. 4 della L.R. n.6/2021 - “al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati alle strutture dipartimentali»;

la Deliberazione n. 159 del 20/04/2022 *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale- approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”*;

la deliberazione n. 183 del 30/04/2022 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l’Ing. Domenico Maria PALLARIA all’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, per il relativo incarico di reggenza;

il D.P.G.R. n. 48 del 04/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Domenico Maria Pallaria;

la Legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

il D.Lgs 04/06/1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura,Foreste,Forestazione e Vincolo Forestale;

la D.G.R. n.267/2008 recante: *“ assunzione da parte della Regione Calabria della delega,a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico*;

VISTI,

il R.D.30.12.1923 n.3267 e il R.D.16.05.1926 n.1126;

il D.P.R.n.11/1972e il D.P.R.n.616/1977;

il D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;

le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;

il D.Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

ATTESO CHE,

- al suddetto Sportello Unico compete anche l'acquisizione di eventuali atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità;
- limitatamente alla presente istanza, in accordo con quanto statuito della Legge 221/15, si procede all'emissione del DECRETO di Nulla-Osta da trasmettere al Comune di competenza, affinché lo Sportello Unico, in coerenza con le recenti disposizioni normative, completi l'iter procedurale di sua competenza;

VISTI,

- il progetto redatto dall'**Arch. Giuseppe GERACITANO** iscritto al n. 1395 dell'albo degli Architetti della provincia di Catanzaro.
- la relazione tecnica e il calcolo del Rimboschimento compensativo redatto dal **Dott. Agronomo Domenico DE GIORGIO** iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro al n.504.
- il verbale istruttorio prot. n. 445587 SIAR del 10/10/2022.
- l'art. 14 delle P.M.P.F. approvate con D.G.R. n. 218 del 20/05/2011 e pubblicate sul BUR n. 12 del 01/07/2011;
- il Decreto N.14134 del 31/12/2021 con il quale è stato accertato l'importo complessivo relativo i versamenti per diritti di segreteria e diritti d'istruttoria relativi al Vincolo Idrogeologico e Forestale;

PREMESSO CHE,

- in esito al procedimento di cui all'istanza di parte, rubricata al Prot. Gen. Regcal n° **242715 del 23.05.2022** avente ad oggetto il Progetto **Realizzazione di un fabbricato, da destinare a servizio di un'azienda agricola ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.** trasmessa presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione Ufficio di Catanzaro, su istanza di parte della **Ditta MAIOLO Giuseppe**, nato a Chiaravalle C.le (CZ) il 31.08.1991 ivi residente in c.da Pellegrino n. 206 in qualità di proprietario del lotto oggetto dell'intervento;
- nello specifico, l'istanza medesima, afferisce alla trasformazione dei terreni boscati in località "*C.da Acquammamone nel Comune di CHIARAVALLE CENTRALE, censito al Foglio di mappa n.23 Particelle p.lle 109-110-171-172., con estensione catastale pari ad Ha 00.18.80 , con una superficie d'intervento di circa m² 1080, ricadenti nella Zona E – Agricola*", coperto da bosco naturale misto ceduo di castagno e roverella, meglio individuate negli elaborati a corredo dell'istanza a margine "*Relazione Tecnica-Mutamento di destinazione d'uso di un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico art.14 PMPF della Regione Calabria, Relazione Tecnica del Rimboschimento Compensativo, Stima del costo, Computo metrico*";
- la porzione di terreno, ricadente all'interno del confine di complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. dell'art. 1 R.D. 3267/23 del Comune di **Chiaravalle C.le (CZ)**, è risultato essere terreno boscato;
- tanto l'istanza di autorizzazione, quanto gli elaborati progettuali, in formato cartaceo, per come si evince dal Certificato di Pubblicazione, n atto. 399623 sono stati regolarmente, pubblicati, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Chiaravalle C.le [CZ] senza osservazioni per 15 giorni consecutivi, ovvero dal 15/09/2022 al 30/09/2022 e, che per come stabilito al comma 2 dell'art. 14, delle PMPF, la stessa è stata restituita alla U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo della Regione Calabria, Ufficio di Catanzaro, senza opposizioni e/o osservazioni, a mezzo sportello SUE.
- i professionisti, ai sensi dell'art. 3 della L.R.25/2018, effettuata hanno prodotto la dichiarazione sostitutiva con la quale hanno attestato il pagamento delle spettanze per la prestazione professionale;

CONSIDERATO CHE,

- per come disposto dall'art. 59 bis delle PMPF e ss.mm.ii, in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni coperti da bosco in terreni ad uso diverso da quello forestale, previa istruttoria favorevole della competente struttura, sono autorizzati dall'UOA Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo;
- agli effetti del comma 2 art. 4 delle PMPF e ss.mm.ii, in vigore in Calabria: Trasformazione e reimpianto dei boschi; "*La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura finalizzata ad un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale è, di norma, vietata, salvo la realizzazione di*

opere costruttive, non in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e con le norme vigenti in materia, secondo le modalità stabilite dal competente Servizio Area Territoriale;

- la trasformazione in altre qualità di coltura, che prevede un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale è attuabile, inoltre, per motivi eccezionali di pubblica utilità finalizzata alla tutela dell'ambiente e all'assetto idrogeologico, ed è valutata, considerato quanto stabilito dal comma 2 art. 4 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227, in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio”.
- ai fini dell'applicazione dell'art. 7 delle PMPF, solo per quanto attiene la norma della destinazione a bosco di altrettanta superficie boscata che verrebbe a ridursi per effetto della realizzazione di opere costruttive, il proponente ha presentato specifico elaborato tecnico, sviluppato e sottoscritto dal Dott. Agr. Domenico De Giorgio, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro al n. 504, all'uopo incaricato per redigere il progetto a corredo dell'istanza per l'autorizzazione de quo, afferente la “Trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a. DGR 218 del 20/05/2011” e contenente l'Elaborato “Relazione Tecnica Forestale (Intervento di trasformazione, Compensazione ambientale, Piano di manutenzione dell'opera, Stima del costo del rimboschimento compensativo, Computo metrico, Cronoprogramma lavori impianto specie vegetali e Cronoprogramma lavori cure colturali), Elaborati planimetrici sito di mutamento e sito di imboschimento e Documentazione fotografica”, comprensivo delle cure colturali, per i tre anni successivi all'impianto, ai sensi delle vigenti norme, per una spesa complessiva determinata in € **2.152,76** con impegno a versare, a favore della Regione Calabria – Servizio Tesoreria Vincolo Idrogeologico a mezzo Pago_Pa, prima di dare inizio ai lavori di trasformazione, il medesimo importo;
- su conforme proposta formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dall'espressa dichiarazione di fattibilità resa dai funzionari preposti al competente ufficio, invero dal Responsabile del Procedimento presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione, Ufficio di Catanzaro,

DATO ATTO CHE,

- la proposta di concessione di nulla osta, formulata alla stessa stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata a supporto del RdP, allo stato degli atti a disposizione, ed in relazione a un'utilizzazione del suolo diversa da quello forestale, attraverso l'eliminazione permanente della vegetazione arborea e arbustiva esistente, fatti salvi, il rispetto delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", delle Misure Minime di salvaguardia di cui al QTRP adottato con Decreto del Consiglio Regionale n. 300 del 02/04/2013, pubblicato sul BURC N. 111 del 01/06/2013, è stata condizionata ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale 19/2002 nonché alla verifica della compatibilità dell'intervento progettato con le disposizioni di legge statali e regionali in materia urbanistica e deve essere, altresì, conforme con le norme di attuazione, valide nella Zona “E – Agricola” prevista dal vigente strumento di pianificazione urbanistica comunale, Piano Regolatore Generale;
- l'attuazione del Progetto Realizzazione di un fabbricato, da destinare a servizio di un'azienda agricola ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. trasmessa presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione Ufficio di Catanzaro, è stata subordinata, in più, al rispetto nella fase esecutiva, sia da parte del concessionario di provvedimento sia da parte della Direzione dei Lavori, a modalità di esecuzione dei lavori idonee ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R.D. 3267/23, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque,

TENUTO CONTO che non essendo stato individuato un responsabile del procedimento, tale funzione è assunta dal dirigente per come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 19/2001;

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa parte, riportate e trascritte:

IL RILASCIO DI PARERE FAVOREVOLE nei soli riguardi forestali ed idrogeologici, per il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per il progetto relativo alla “**Realizzazione di un fabbricato, da destinare a servizio di un'azienda agricola, ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. , su**

terreno ricadente nel Comune di CHIARAVALLE CENTRALE", censito al Foglio di mappa n.23 Particelle p.lle 109-110-171-172, su una superficie con estensione catastale pari ad Ha 00.18.80 , con una superficie d'intervento di circa m² 1080, ricadenti in Zona E – Agricola, così come raffigurato negli elaborati progettuali;

- Il presente parere favorevole è subordinato al rispetto, da parte del proponente nonché da parte della DD.LL di modalità di esecuzione dei lavori idonei ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque e, dovranno essere usati tutti gli accorgimenti utili a prevenire franamenti, aggrottamenti, ed accumuli di materiale di risulta. Di seguito si riportano condizioni/prescrizioni a cui è sottoposta la **ditta MAIOLO Giuseppe**
- i lavori dovranno essere eseguiti in totale conformità alla domanda ed agli elaborati progettuali presentati;
- Subordina l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni appresso specificate e di cui ai susseguenti Capi, nonché di quanto stabilito agli artt. 8, 9, 11, 56 e 57 delle PMPF
- Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori deve provvedere a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella cartografia catastale di progetto, allegata «Ortofoto, Mappa catastale, Documentazione fotografica» e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi.
- I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche ed ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, alle proprietà vicine e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 aprile 1999 – GU 102 del 04/05/1999 S.O. n. 86).
- Per come disposto al comma 1 dell'art. 8 delle PMPF, Dissodamento dei terreni nudi e saldi che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'art. 5, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria, degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
- La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri con funzione di siepe.
- Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm, il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argine dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto.
- Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo di evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione.
- Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.
- Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai ed altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessano l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno.
- Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità.

L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo.

- E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 2, comma 6 del D. Lgs 227/2001, e all'art. 4, comma 2 della legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, altresì bosco di neoformazione di cui all'art. 5, comma 1 delle PMPF, tutelato per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane.
- Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.

DI STABILIRE

- Che ogni diffamità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite implicano, rispettivamente la responsabilità del proponente, dei progettisti e del Direttore dei Lavori, e in ogni caso inficiano la validità del Nulla-Osta concesso;
- Che l'U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione, Ufficio di Catanzaro, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi ed imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestano insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267;
- Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
- Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della Legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, altresì, nell'Albo Pretorio del Comune di CHIARAVALLE C.le (CZ) per 15 giorni consecutivi;

Di Notificare per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- SUE Comune di CHIARAVALLE C.le (CZ) – invio telematico portale Calabria SUE;
- Ditta Proponente: MAIOLO Giuseppe;
- Arch. Giuseppe GERACITANO - arch.giuseppe.geracitano@pec.it
- Dott. Agronomo Domenico DE GIORGIO – d.de_giorgio@confpec.it
- Regione Carabinieri Forestale Calabria - Gruppo Carabinieri Forestale di Catanzaro - fcz42735@pec.carabinieri.it

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC e, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Ida Corea

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Pallaria

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Numero Registro Dipartimento 78 del 11/10/2022

OGGETTO Rilascio parere favorevole nei riguardi idrogeologici e forestali alla Ditta MAIOLO Giuseppe per la “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO, DA DESTINARE A SERVIZIO DI UN’AZIENDA AGRICOLA SITA IN C.DA ACQUAMAMMONE NEL COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE CZ”, ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. _ intervento censito al foglio di mappa n 23 p.lle 109-110-171-172. Protocollo Reg/Cal 242715 del 23.05.2022. Trasformazione di terreni coperti da bosco ad uso diverso da quello forestale.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 12/10/2022

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)